

Deliberazione n.1051

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 27 marzo 1980


*

Visti i decreti dell'Intendente di finanza della provincia di Latina in data 24 novembre 1977 n.18, 23 dicembre 1977 nn. 19 e 20 e 20 gennaio 1978 n.26 concernenti il riscatto oneroso, ai fini pensionistici, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo dai signori Roberto Passarelli, Anna Maria Laudadio, Francesco Vittorio Chiumera e Giuseppe Pisterzi, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 e dell'art.28 della legge 29 aprile 1976 n.177;

visto il rilievo istruttorio della Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio in data 2 maggio 1979, fogli nn. 418 - 419 - 420 - 421;

vista la risposta dell'Amministrazione al citato rilievo;

vista la relazione del Consigliere capo della predetta Delegazione in data 12 febbraio 1980, con la quale sono stati rimessi gli atti al Presidente



della Corte dei conti;

vista l'ordinanza in data 14 marzo 1980, con la quale lo stesso Presidente ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei menzionati decreti alla Sezione del controllo, convocando la a tal fine per l'adunanza odierna;

vista la nota n. 5098/S.C. del 14 marzo 1980, con la quale è stata data comunicazione dell'ordinanza medesima al Ministero delle finanze - Gabinetto, nonché all'Intendenza di finanza di Latina e al Ministero del tesoro - Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

visto l'art.24, primo comma, del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n.1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953 n.161;

udito il relatore Consigliere dott. Ferdinando Izzi;

non intervenuti i rappresentanti delle Amministrazioni convocate;


ritenuto in

F A T T O

Con i decreti in data 24 novembre 1977 n.18, 23 dicembre 1977 nn. 19 e 20 e 20 gennaio 1978 n.26 l'Intendente di finanza di Latina ha disposto il ri-

scatto oneroso - ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177 - di progressi servizi non di ruolo rispettivamente prestati dai signori Roberto Passarelli, Anna Maria Laudadio, Francesco Vittorio Chiurera e Giuseppe Pisterzi.

Con rilievo istruttorio n. 418 - 419 - 420 - 421, del 2 maggio 1979, la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio ha contestato la legittimità dei provvedimenti anzidetti in quanto, a suo avviso, per i periodi in questione avrebbe dovuto ritenersi operante l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione generale gestita dall'I.N.P.S. a termini della legge 28 luglio 1950 n. 633, che aveva abolito, agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali, il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927 e all'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.



In relazione a ciò è stato osservato all'Amministrazione che gli interessati, anche in difetto dell'effettivo versamento dei contributi previdenziali, avrebbero dovuto essere beneficiari del diritto al computo gratuito dei servizi non di ruolo di cui veniva richiesta la valutazione, a tenore dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 1092 del 1973.

In contrario, l'Amministrazione ha sostenuto di aver tenuto presente il principio espresso su caso analogo dalla III Sezione giurisdizionale di questa Corte per i ricorsi in materia di pensioni civili (decisione 16 ottobre 1978 - 3 gennaio 1979 n. 41529, su ricorso Mattocci c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sicchè era da ritenere applicabile nella specie la disciplina del riscatto oneroso ex art. 14 del D.P.R. n. 1092 del 1973 quale "alternativa riparatrice all'inadempimento dell'Amministrazione".

Allo scopo di rimuovere il dissenso interpretativo così delineatosi, il Consigliere capo della Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio, su conforme avviso espresso dal Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con nota 17 gennaio 1980 n. 6957/3813 Coord., ha rimesso gli atti al Presidente della Corte stessa - a termini dello art. 24, primo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1933, n. 161 - il quale ha promosso la pronuncia della Sezione del controllo convocandola per l'adunanza odierna.

Considerato in

D I R I T T O

Ridotta alle sue linee essenziali, la questione s'incentra nello stabilire se, ai fini della valutazione in quiescenza di un periodo di servizio non di ruolo reso alle dipendenze dello Stato (nella specie, nella posizione di cottimista prima e di diurnista poi dell'Amministrazione finanziaria, costituente un servizio straordinario), assistito dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione "per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti" - sia necessario disporre il riscatto (cioè la valutazione onerosa) del servizio medesimo, in difetto della effettiva iscrizione del dipendente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero se sia sufficiente il semplice obbligo di iscrizione a configurare il titolo giuridico per il computo di per sé.

In proposito - premesso che tutti i dipendenti cui si riferiscono i provvedimenti oggetto di esame erano obbligati a tale iscrizione a norma dell'art.1 della legge 28 luglio 1950 n.633, che all'uopo ha inteso abolire il limite di retribuzione previsto da precedenti disposizioni (art.38 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, modificato dall'art.5 del R.D.L. 14 aprile 1939 n.636) - disposizioni da tener pre-




sentì sono gli artt. 11 e 14 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, i quali prevedono, rispettivamente, che i servizi non di ruolo resi alle dipendenze dello Stato siano computati a domanda di per sè o mediante riscatto, secondo che siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

Le citate disposizioni - ad avviso del collegio - lungi dal riguardare le ipotesi in cui i contributi dovuti in base a norme cogenti non siano stati versati all'Istituto assicuratore, in tal modo costituendo sanatoria di inadempimenti "contra legem", prendono invece in considerazione i casi di interessati aventi diritto ad essere iscritti nonchè del conseguente obbligo dello Stato di curare l'iscrizione e il versamento dei contributi assicurativi.

Non appare, infatti, in armonia con i principi generali del diritto ritenere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo - specialmente quando esso sia posto a carico dello Stato - derivino conseguenze pregiudizievoli per i titolari del diritto correlativo, sui quali graverebbe il maggior onere del riscatto per effetto dell'avvenuta violazione

di precisi precetti normativi. E ciò tanto più ove si consideri che la nascita del diritto alla valutazione dei predetti servizi non è subordinata al versamento allo Stato, da parte dell'I.N.P.S., dei contributi riscossi ovvero dal versamento, da parte degli interessati, dei contributi a loro carico, dal momento che un siffatto diritto discende direttamente dalla legge, mentre ai rapporti intercorrenti tra lo Stato e l'I.N.P.S. rimane estraneo il dipendente (articolo 11, secondo comma, T.U. n. 1092 del 1973).

A diversa soluzione non induce neppure la previsione dell'art. 28 della successiva legge 29 aprile 1976 n. 177, la quale - nel prescrivere il computo a domanda, mediante riscatto, dei servizi "sprovvisi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria" comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 1092 del 1973) - si riferisce unicamente alle categorie di impiegati non di ruolo indicate nell'art. 2, lettere b) e c) dello stesso testo unico, cioè a coloro che siano stati assunti per periodi inferiori ad un anno e a coloro che abbiano optato per il trattamento assicurativo presso l'I.N.P.S., mentre nella specie trattasi di dipendenti il cui servizio in tanto è valutabile, in quanto ha dato titolo all'inquadra-



mento tra il personale non di ruolo o di ruolo; sic-
chè tali casi trovano la loro disciplina nell'arti-
colo 11 del testo unico menzionato, per l'esplicito
richiamo contenuto nell'art. 15 successivo.

In senso del tutto analogo è orientata anche
la giurisprudenza della III Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per i ricorsi in materia di
pensioni civili, la quale - proprio nella decisione
richiamata in narrativa, e in contrario citata dalla
Amministrazione finanziaria nella risposta al rilie-
vo della Delegazione regionale della Corte dei con-
ti per il Lazio - ha affermato il principio che al-
la mancanza di copertura assicurativa non può attri-
buirsi alcun effetto preclusivo dell'invocato rico-
noscimento, non solo perchè è iniquo assoggettare
l'impiegato alle conseguenze dell'inerzia o dell'in-
curia amministrativa, ma soprattutto perchè la co-
pertura stessa non è elemento costitutivo del rap-
porto di lavoro che sta a base dell'iscrizione, sib-
bene aspetto consequenziale ed eventualmente anche
probatorio, ove la pubblica Amministrazione e il
giudice non traggano "aliunde" mezzi di prova atti
a dimostrare l'esistenza storica di quella presta-
zione lavorativa.

D'altra parte, sulla legittimità dei provvedi

menti in questione non incide - come si è detto - la preventiva o contestuale prescritta acquisizione, da parte dello Stato, dei contributi che a suo tempo avrebbero dovuto essere versati, posto che, mentre per il recupero di quelli spettanti all'impiegato sarebbe pur sempre sufficiente la generica salvezza di corresponsione fatta palese nei provvedimenti stessi, per quelli spettanti invece allo Stato - quale datore di lavoro - vale la considerazione della inutilità di una operazione meramente contabile in cui finiscano per coincidere il soggetto passivo tenuto al versamento e il soggetto attivo destinatario del rimborso di una equivalente somma di denaro.

La soluzione ermeneutica qui offerta collima del resto con l'avviso espresso dalla stessa Amministrazione del tesoro (cfr. circolare n. 43 del 21 maggio 1975, pag. 21 - 22, della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale) secondo il quale, "ove l'Amministrazione inadempiente procedesse, sulla base delle richieste dichiarazioni, a regolarizzare i periodi pregressi nell'assicurazione generale obbligatoria, la regolarizzazione sarebbe destinata a rimanere priva di effetto, in quanto la richiesta di computo darebbe luogo all'annullamento della posizione del di-


pendente ed al rimborso dei relativi contributi, per cui, in definitiva, l'adempimento si risolverebbe in una partita di giro".

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione dei decreti indicati in epigrafe.

IL RELATORE

Gerardo



IL PRESIDENTE

Etta